



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 -
Fax 045 8069027

www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO TECNICO
RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA
DI APPALTO MISTO
PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI E
FORNITURA DEI RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO
PER L'AUTOPARCO AZIENDALE

(artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici)

Numero gara 7571337

CIG 8070636384

IL R.U.P.
(Alberto Michelazzo)

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto consiste nell'esecuzione, mediante impiego di manodopera specializzata, del servizio di riparazione e manutenzione straordinaria – con fornitura dei relativi pezzi di ricambio necessari alla riparazione – di veicoli di proprietà di AMIA Verona spa di cui all'allegato **D**.

Il servizio di manutenzione comprende lavori di:

- a) carrozzeria;
- b) elettrauto;
- c) meccanico.

La fornitura comprende i pezzi di ricambio nuovi, originali o equivalenti primo impianto, delle marche degli autoveicoli di cui all'allegato **D**.

Il presente appalto ha la durata di mesi 24, con decorrenza presunta **1^ Febbraio 2020 e scadenza 31 gennaio 2022**.

Il contratto dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito.

In tal caso l'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

Il contratto dovrà altresì ritenersi concluso in caso di sopraggiunte modifiche ai servizi svolti da AMIA Verona Spa.

Qualora alla scadenza del predetto periodo, l'importo contrattuale non fosse esaurito, l'appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di prolungare la durata del contratto fino a copertura dell'ammontare dell'appalto.

Per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario si impegna a mantenere invariati i ribassi percentuali da applicarsi al listino ufficiale e il costo della manodopera indicato.

L'Appaltante svolge la propria attività durante tutto l'anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto l'Appaltatore dovrà assicurare il servizio durante tutto tale periodo.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo delle lavorazioni e dei pezzi di ricambio necessari agli interventi è di **€ 650.000,00 esclusa IVA**, ai prezzi di contratto ed al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.400,00.

L'importo di spesa stimato per il presente appalto viene ripartito come segue:

N°	Descrizione principali voci di costo	Euro/24 mesi
1	<i>Spesa per acquisizione della fornitura dei pezzi di ricambio</i>	€ 400.000,00
2	<i>Spesa di riparazione degli automezzi</i>	€ 250.000,00
3	<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 2.400,00.
4	Totale a base di gara	€ 652.400,00

5	<i>IVA sulla fornitura e sul servizio oggetto di gara (22%)</i>	€ 143.258,00
6	<i>Altre spese programmate (spese di pubblicità)</i>	€ 2.000,00
7	<i>Altre spese programmate (contributo AVCP - no IVA)</i>	€ 70,00.
8	<i>Totale complessivo oneri per acquisizione fornitura e servizio</i>	€ 797.728,00

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere ad AMIA Verona Spa le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione in applicazione di quanto disposto dall'art. 34 comma 35 del D.L. 12/10/2012 n. 179 convertito in legge 17/12/2012 n. 221. Sarà cura della Stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.

ART. 3 – MANUTENZIONE

Il costo della manutenzione straordinaria deve comprendere la manodopera ed i pezzi di ricambio necessari a rendere l'automezzo perfettamente funzionante. La quantità della manodopera prestata dovrà corrispondere a quella riportata nel preventivo di spesa.

Le parti di ricambio che verranno utilizzate dalla ditta aggiudicataria, dovranno essere originali, nuove o equivalenti certificate primo impianto.

Viene consentito alla ditta aggiudicataria, solo a insindacabile giudizio di AMIA Verona spa, di utilizzare parti di ricambio non originali in sostituzione di quelle originali, non disponibili presso le Case costruttrici, purché esse abbiano le stesse caratteristiche per dimensione, qualità di costruzione e prestazione.

I materiali sostituiti del costo netto superiore a € 100,00 cad/1 dovranno essere consegnati (contestualmente alla riconsegna del mezzo) ad Amia Verona spa. In caso di mancata riconsegna del particolare sostituito, non verrà corrisposto il pagamento dell'articolo.

Entro 24 ore dalla richiesta effettuata dal responsabile dell'autoparco di effettuare la manutenzione straordinaria, la ditta aggiudicataria dovrà avviare le operazioni di manutenzione presso la propria officina.

ART. 4 – PREVENTIVO DI MANUTENZIONE

La ditta aggiudicataria prima di ogni manutenzione straordinaria è tenuta a fornire all'Appaltante il preventivo di spesa, con l'indicazione dettagliata di tutti i lavori da effettuare, dei pezzi di ricambio necessari (specificando il codice di listino per ciascun pezzo) dei tempi di lavoro, con l'indicazione dell'importo della manodopera e dell'importo dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione.

Per dare inizio ai lavori, il preventivo dovrà essere accettato dal responsabile automezzi di AMIA Verona spa tramite emissione di specifico ordine.

Qualora, nel corso delle lavorazioni, si manifestasse la necessità di effettuare lavorazioni diverse da quelle preventivate, la ditta aggiudicatrice dovrà compilare ed inviare al responsabile automezzi di AMIA Verona spa un preventivo suppletivo.

Qualora l'importo del preventivo per la rimessa in efficienza di un determinato autoveicolo risultasse tale da non consigliare la prosecuzione dei lavori, alla ditta verrà corrisposto solo l'importo della manodopera impiegata per le lavorazioni eseguite.

ART. 5 – CUSTODIA E RICONSEGNA AUTOVEICOLI

Tutti gli automezzi che verranno consegnati alla ditta aggiudicataria per le esigenze connesse alla riparazione, saranno ceduti in "consegna fiduciaria", quindi, con l'obbligo per la ditta di provvedere

alla loro custodia. Qualora, per mancanza momentanea dei pezzi di ricambio o per altro motivo, l'autoveicolo non possa essere riconsegnato nei termini stabiliti dal preventivo, la ditta dovrà darne tempestivo avviso al responsabile automezzi.

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere al recupero dei mezzi incidentati o in avaria, su richiesta di AMIA Verona spa. Il recupero dei mezzi in avaria da parte dell'aggiudicataria avverrà presso la sede di AMIA Verona spa sita in Verona, Via Bartolomeo Avesani n. 31 o presso il luogo di fermo macchina segnalato da AMIA Verona spa.

Alla ditta aggiudicataria verrà riconosciuto un compenso forfettario di € 100,00 oltre IVA per qualunque tipologia di veicolo, sia per il recupero del mezzo nel caso in cui sia da ripararsi presso l'officina dell'aggiudicataria, sia per la trasferta qualora la riparazione possa effettuarsi sul posto, nel raggio massimo di 30 Km dalla sede di AMIA Verona spa.

Nel suddetto compenso forfettario si intende compresa anche la riconsegna del mezzo riparato presso la sede di AMIA Verona spa.

ART. 6 – GARANZIA

Le attività di riparazione e manutenzione dovranno essere eseguite a regola d'arte.

La garanzia sugli interventi effettuati dalla ditta aggiudicataria non potrà essere inferiore a 120 giorni dalla data di consegna dell'automezzo che dovrà essere indicata sulla fattura.

La garanzia sui pezzi di ricambio e materiali impiegati non potrà essere inferiore a un anno.

ART. 7 – ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO E VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

Nel corso della durata del contratto la consistenza e/o la tipologia degli automezzi oggetto del servizio ed indicati nell'elenco di cui all'allegato **D** potranno subire variazioni (in aumento o in diminuzione).

ART. 8 – ASPETTI ASSICURATIVI E SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'Appaltante e di terzi. L'Appaltante si ritiene, pertanto, pienamente sollevato da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'Appaltatore, ai suoi lavoratori e a terzi. La gestione della fornitura dovrà, a tal fine, essere garantita da apposita copertura assicurativa R.C. TERZI, valida sino al completamento della stessa.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione necessari ed opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

L'Appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del d. lgs 81/2008, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente all'appaltante, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature dell'Appaltante e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Responsabile del Procedimento un rapporto di incidente/infortunio entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 9 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi art. 101 e segg. D. Lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Appaltante ha facoltà, attraverso propri funzionari, di controllare le prestazioni che vengono eseguite sugli automezzi nell'officina in cui è ricoverato il mezzo, senza preavviso.

La verifica potrà vertere sulla rispondenza del servizio di riparazione e fornitura dei pezzi di ricambio con le caratteristiche tecniche, costruttive, dimensionali e di resistenza previste dal presente Capitolato e dalle norme vigenti in materia.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, il quale metterà a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato al controllo dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa – per un importo massimo di € 5.000,00 per tutta la durata del contratto - dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

L'esito negativo di tali controlli potrà costituire motivo di applicazione delle penali per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato. Qualora le verifiche dessero esito negativo, l'Appaltante potrà revocare l'aggiudicazione e si rivolgerà alla Ditta offerente che segue in graduatoria. È comunque fatto salvo il diritto al rimborso del danno che ne dovesse derivare all'Appaltante.

AMIA Verona spa si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, di fornire documentazione attestante la provenienza dei ricambi fornito.

ART. 11 – PENALITA' PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

- ritardo della consegna per cause imputabili alla sola ditta aggiudicataria rispetto ai termini indicati nel preventivo di manutenzione: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rilevato su ogni singolo veicolo;

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto in caso di consegna di mezzo non conforme alle caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale D'Appalto, fatta salva l'applicazione delle penali di cui sopra.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

ART. 12 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applica l'art.102 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nei limiti ed in rapporto alle necessità specifiche rilevate di volta in volta dall'Azienda.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo dopo dodici mesi dal termine del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

ART. 13 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

- b. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- c. nominare e comunicare all'Appaltante un Referente dell'impresa, dotato di numero di cellulare sempre reperibile, in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

ART. 15 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza reiterata di tutti gli articoli del presente capitolato);
- nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio si renda colpevole di frodi;
- per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

ULTERIORI CAUSE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

AMIA Verona S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto di fornitura nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

- ritardo consegna mezzo superiore a giorni trenta rispetto a quanto indicato nel preventivo o nel preventivo suppletivo (superiori a tre eventi);
- abbandono del servizio, salvo per forza maggiore;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile;
- perdita dei requisiti previsti dalla Legge.

In tutti i casi espressamente previsti, la Stazione Appaltante potrà escutere la fideiussione prodotta

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno

dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

ART. 16 – RECESSO

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

ART. 17 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile, contenenti tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

I crediti che l'impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia.

ART. 18 – GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto dei singoli lotti del presente appalto, a garanzia degli obblighi derivanti dall'assegnazione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, avente validità per il tempo contrattualmente previsto.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr n. 449 del 13.02.1959, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione dovrà riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa dopo i dodici mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

L'Appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Committente.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante.

Resta salva, per l'Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo al termine del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

ART. 19 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa appaltatrice assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 20 - ANTICIPAZIONI

All'Appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario

(oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 22 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltante.

ART. 23 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 24 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La presente procedura di gara non vincola questa società a dar corso all'affidamento della fornitura, che avrà luogo solo a seguito di proprie valutazioni di convenienza, opportunità ed idoneità sulla scorta delle offerte ricevute dagli operatori economici interessati.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla procedura restano acquisiti agli atti della Stazione Appaltante e non verranno restituiti neanche parzialmente alle concorrenti.

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Capitolato, nell'Allegato B "Offerta Economica" e nel Disciplinare di Gara.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento

delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, le spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, le spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 26.10.1972 n. 642.

ART. 27 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). Gli estremi del recapito dell'Appaltatore e il nominativo del Rappresentante dell'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Appaltatore.

ART. 28 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare del Committente.

ART. 29 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 30 – Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR")

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Il Responsabile del Procedimento
(Alberto Michelazzo)